

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FACCIAE – SOSTITUZIONE PARZIALE SERRAMENTI –
RIFACIMENTO COPERTURE. I.T.S.T. “DALMASSO” – PIANEZZA
(TO) sede, di Via Claviere n. 10 e azienda agraria, Strada San Gillio n.
100 . Prog. LL.PP.231/2018**

(CUP: J82B18000130003) (C.I.G. 762504957D)

Importo a base di gara: Euro 435.000,00

VERBALE DI GARA

I SEDUTA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art 97 comma 2 del medesimo decreto, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia.

Non si procederà ad esclusione automatica nel caso in cui il numero le offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il **costo della mano d'opera** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale relativo all'incidenza della manodopera approvato con specifico provvedimento, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

*

L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di novembre alle **ore 9,10** in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - nella sala destinata alle pubbliche gare, si è riunito il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto così composta (in applicazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 971-202523/2003 del 05/08/2003):

- Arch. Marco ROSSO – Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 - in qualità di Presidente, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana e della D.G.P. n. 867-47903 del 16/12/2014 e s.m.i.;

- Dott.ssa Antonella DAMICO – Responsabile dell’Ufficio Appalti e Coordinamento Attività Contrattuale (segretario verbalizzante);
- Sig.ra Gabriella BONAFORTUNA - Dipendente del Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni,
- Dott. Claudio FERRERO - Dipendente a supporto del Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni

Sono altresì presenti quale supporto amministrativo all’attività istruttoria le Dott.sse le Dott.sse Silvia Baietto, Silvana Chiarazzo, Silvia Comoglio, Donatella Ficozzi

PREMESSO

- che con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 310-15314/2018 del 04/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “I.T.S.T. “DALMASSO” PIANEZZA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE –SOSTITUZIONE PARZIALE SERRAMENTI – RIFACIMENTO COPERTURE”, per un importo complessivo di Euro 601.507,75, di cui Euro 435.000,00 a base di gara;
- che con medesimo decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 arch. Claudio SCHIARI, che ha provveduto alle verifiche di competenza, ivi comprese quelle attinenti alla validazione del progetto ai sensi dell’art. dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (atto di validazione in data 15.01.2018);
- che non è stato previsto il frazionamento in lotti, per le motivazioni indicate nel succitato decreto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 (non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale);

- che per il presente appalto è stato redatto il D.U.V.R.I, approvato con il medesimo decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture;
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. 59-16807/2018 del 12.07.2018 sono state individuate le modalità di gara stabilendo l'esperimento di una procedura aperta tra imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. (categoria prevalente OG1);
- che con medesima determinazione è stato altresì prevista la possibilità per la Stazione appaltante di procedere all'affidamento all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto in oggetto di lavori analoghi/complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
- con medesima determinazione è stato previsto altresì che la gara sarà tenuta col metodo delle offerte segrete **con il criterio del prezzo** più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme con individuazione ed esclusione automatica** delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art 97 comma 2, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia;
- che il bando di gara contenente le modalità di effettuazione della gara, nonché le condizioni di ammissibilità alla stessa, è stato pubblicato in data 20.09.2018 all'Albo Pretorio on line pagina web <http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.html>;
- che la pubblicità della gara è stata effettuata, ai sensi della normativa

vigente, nei seguenti termini:

avviso di gara pubblicato su:

- apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20.09.2018;
- apposito sito internet dell'Osservatorio LL.PP della Regione Piemonte in data 20.09.2018;
- apposito sito informatico della Città Metropolitana di Torino in data 20.09.2018;
- Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino dal 20.09.2018 al 12.11.2018;
- Albo Pretorio del Comune di Torino dal 20.09.2018 al 12.11.2018;
- che i referti di avvenuta pubblicità nei termini sopra indicati sono depositati agli atti della Città Metropolitana;
- che è stato individuato il C.I.G. 762504957D e che è stato ordinato il versamento di Euro 225,00 in data 17.09.2018 quale contributo all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 12.11.2018;
- che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il suddetto termine, ad esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa);
- che in data odierna, ore 09,00, si procederà allo svolgimento dell'attività istruttoria ed ammissione dei concorrenti alla gara;
- che l'avviso di gara prevede altresì che, qualora in esito alla definizione delle operazioni di ammissione si intendesse necessaria una ulteriore seduta

pubblica, il seggio di gara tornerà a riunirsi in data 26.11.2018 ore 9,00 per comunicare l'esito delle eventuali integrazioni e regolarizzazioni della documentazione di gara rese necessarie ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Si prende preliminarmente atto che hanno fatto pervenire offerta le n. 255 imprese indicate nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Si da atto che tutte le predette offerte sono pervenute nel termine previsto del 12.11.2018 ore 12,00 e vengono pertanto ammesse alla gara.

Si da altresì atto che, per problemi tecnici, non è stato possibile effettuare la verifica negli elenchi dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riguardante imprese sanzionate a vario titolo. Pertanto la Commissione rinvia a successive verifiche da parte dell'Ufficio Appalti per il riscontro su eventuali segnalazioni rilevanti ai fini dell'ammissione alla presente gara che verranno comunicate nella seconda seduta.

Si prosegue quindi ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 con le operazioni di sorteggio per l'individuazione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia.

Si procede a far constare che i fogli su cui sono stampati i cinque metodi A), B), C), D) ed E) articolato in E1), E2), E3), E4) vengono inseriti nell'urna uno alla volta dopo averli palesati e ripiegati più volte su se stessi, in modo da non rendere visibili le lettere dall'esterno.

Concluse le operazioni di inserimento, si provvede a rimescolare il contenuto dell'urna.

Successivamente viene invitata una persona tra il pubblico ad effettuare

l'estrazione.

Viene individuato il Sig. Antonino Di Santo, il cui documento identificativo viene depositato in copia agli atti.

Viene estratto il metodo cui all'art. 97 comma 2 lettera B) per la definizione della soglia di anomalia.

Si procede, pertanto, all'apertura dei plichi, che si presentano tutti chiusi e sigillati come previsto dal bando di gara e all'esame, per ogni concorrente, della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità alla gara, risultando quanto segue:

- tutti i plichi contengono l'offerta economica in busta sigillata e la documentazione richiesta ai punti "A" e "B" del bando di gara risulta essere, **per tutti i concorrenti, idonea ai fini dell'ammissibilità alla stessa, ad eccezione** di quella prodotta dagli operatori economici seguenti:

- **ALL GREEN S.R.L.** - VIA ANTONIO KRAMER N.33 - 20129 MILANO – è **escluso** poiché sul cd rom inserito tra la documentazione amministrativa e contenente gli allegati A1) e A2) al bando di gara e tutta la documentazione amministrativa ha inserito anche l'offerta economica, difformemente da quanto previsto dal bando di gara al paragrafo MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA dove, tra l'altro si dispone: “..... L'offerta dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata, sulla quale dovranno inoltre risultare il nome dell'Impresa concorrente e l'oggetto dell'appalto.

Tale busta sigillata dovrà essere introdotta in un'altra busta più grande sulla quale dovrà essere specificato il mittente e apposta la seguente dicitura:

"Offerta per la procedura aperta: “ OGGETTO: (C.I.G.)” Codice PASSOE

.....(stringa numerica di 16 cifre generata con successo dal sistema AVCPASS) e dovrà essere indirizzata:

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SERVIZIO APPALTI,
CONTRATTI ED ESPROPRIAZIONI - UFFICIO APPALTI - C.so
Inghilterra n. 7 10138 ,TORINO”.

Invero detto operatore economico ha prodotto offerta anche mediante le modalità indicate dal bando di gara ma l'aver inserito l'offerta nel cd rom con la documentazione amministrativa ha violato alcuni principi fondamentali che presiedono alla gestione della procedura quali il principio della segretezza delle offerte, il principio della separazione tra la parte amministrativa e la parte economica dell' offerta, il principio della parità di trattamento con tutti gli altri operatori economici partecipanti alla gara che invece hanno correttamente confezionato e presentato la propria offerta;

- **C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.** - CORSO VITTORIO EMANUELE N.41
– 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) - è **ammesso con riserva** poiché non ha reso la dichiarazione di cui al punto 16) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e*

*all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;*

- C.R. COSTRUZIONI S.R.L. - PIAZZA NICOLA AMORE N.14 -80138 NAPOLI - è ammesso con riserva poiché ha prodotto a corredo dell'offerta una cauzione provvisoria d'importo pari ad euro 2.958,00 e cioè pari al 0,68% della base di gara mentre dalla documentazione prodotta risulta che una delle certificazioni su cui si fondano le riduzioni applicate, ed esattamente la ISO 14001:2004, che dà diritto ad una riduzione ulteriore del 20% è scaduta il 14.09.2018.

L'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone infatti “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.....
Nei contratti relativi a lavori ... l'importo della garanzia ... è ridotto del 15

per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 ... In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.”

Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **COCCIA SRL - VIA ROMA N.200 - 20020 SOLARO (MI)** è **ammesso con riserva** poichè la dichiarazione di gara inserita nella documentazione amministrativa risulta parzialmente difforme da quanto espressamente previsto dal bando di gara e dall'Allegato A1) al bando medesimo il quale espressamente dispone al punto: “7) di aver preso atto, nella formulazione dell'offerta economica, degli indici minimi di congruità definiti dall'accordo

del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria assunti dalla Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) come indici minimi di riferimento del costo lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale relativo all'Incidenza della Manodopera approvato con specifico provvedimento, come da circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013”.

Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **CONSORZIO STABILE GALILEO S.C.A.R.L.** - VIA P. MATTARELLA N.14 - 97019 VITTORIA (RG) - è **ammesso con riserva** poiché le dichiarazioni rese in tema di subappalto negli allegati A1) e A2) del bando di gara risultano contraddittorie: nell'allegato A1) (dichiarazione

del Legale rappresentante) infatti detto operatore economico non compila il campo 15 relativo al subappalto; nell'allegato A2) invece (D.G.U.E.) nella Parte II, sez D) dichiara di voler ricorrere al subappalto ("lavorazioni categoria OG1 Cl. II da subappaltare wnreo i limiti del 30% - Non saranno oggetto di subappalto le lavorazioni rientranti tra quelle di cui all'art. 1 c. 53 Legge 190/2012").

Detta contraddittorietà costituisce una irregolarità essenziale in quanto non è chiaramente ed univocamente evincibile la volontà dell'operatore economico su un tema sul quale è essenziale che la manifestazione di volontà sia resa in sede di gara e non integrabile in un momento successivo ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere"* e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **DUESSE COPERTURE SRL** - VIA SPIAZZI N.52 - 24028 PONTE NOSSA (BG) - è **ammesso con riserva** poichè risulta aver prodotto polizza fideiussoria (Garanzia fideiussoria n. PC48SYFD emessa da Zurich Insurance in data 18/10/2018) correttamente intestata alla Città metropolitana di Torino, ma riportante quale Codice Fiscale del beneficiario il numero 00514490010 anziché correttamente 01907990012.

Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **ECOSISTEM I.A. S.R.L.** - VIA TELESE VETERE N.37 - S.S. TELESINO (BN) - è **ammesso con riserva** poiché all'interno del plico offerta non è presente la ricevuta di avvenuto versamento del contributo all'ANAC riferito alla gara in oggetto.

Invero nel plico offerta è inserita una ricevuta di avvenuto versamento ma

nel “Riepilogo dei dati del contributo versato” alla voce “Codice fiscale operatore economico” il Codice Fiscale indicato risulta essere 03639810617, ossia non quello dell’operatore economico in indirizzo ma dell’impresa Infrastrutture SRL, partecipante alla gara in oggetto.

Peraltro questo operatore economico al punti 13 dell ‘allegato A1) ha dichiarato “di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente ;”

Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **EDIL IMPIANTI S.R.L.** - VIA MONFALCONE N.39/N - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - è **ammesso con riserva** poiché nel cd rom presentato tra la documentazione amministrativa non risulta caricato il

D.G.U.E.; al riguardo, il bando di gara al paragrafo AVVERTENZE esplicitamente dispone: “Il modello da utilizzarsi per le dichiarazioni di cui al capo "A1" è quello allegato sotto la lettera A1) al presente bando.

Ai sensi di quanto disposto dall’art 85 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante richiede altresì in aggiunta all’allegato A1) il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea 2016/7 ed allegato al presente bando sotto la lettera A2) integrato secondo le disposizioni contenute nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 170 pubblicato in G.U. il 22.07.2016.

La presentazione nel plico offerta degli allegati A1) e A2) al presente bando correttamente compilati assolve ogni onere dichiarativo utile alla partecipazione alla gara”.

Il Seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire

successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **GI.MI. A.R.L. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO** - VIA NILDE IOTTI N.3 - 81030 LUSCIANO (CE) - è **ammesso con riserva** poichè non ha reso la dichiarazione di cui al punto 16) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 16) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 16) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi)”.

Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un*

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI S.R.L. - VIA ARCIVESCOVO PONTILLO N.79 - 81022 CASAGIOVE (CE) è ammesso con riserva poiché ha prodotto il D.G.U.E. nel formato elettronico su un cd rom risultato illeggibile; al riguardo, il bando di gara al paragrafo AVVERTENZE esplicitamente dispone: “Il modello da utilizzarsi per le dichiarazioni di cui al capo "A1" è quello allegato sotto la lettera A1) al presente bando.

Ai sensi di quanto disposto dall’art 85 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante richiede altresì in aggiunta all’allegato A1) il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea 2016/7 ed allegato al presente bando sotto la lettera A2) integrato secondo le disposizioni contenute nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 170 pubblicato in G.U. il 22.07.2016.

La presentazione nel plico offerta degli allegati A1) e A2) al presente bando correttamente compilati assolve ogni onere dichiarativo utile alla partecipazione alla gara”.

Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “*Le carenze di*

*qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;*

- **IMPERO COSTRUZIONI SRL** - VIA TRENTO N.50 – 80027 FRATTAMAGGIORE (NA) - è **ammesso con riserva** poiché le dichiarazioni rese in tema di subappalto negli allegati A1) e A2) del bando di gara risultano contraddittorie: nell'allegato A1) (dichiarazione del Legale rappresentante) infatti detto operatore economico non compila il campo 15 relativo al subappalto; nell'allegato A2) invece (D.G.U.E.) nella Parte II, sez D) dichiara di voler ricorrere al subappalto (“categoria OG1 in misura del 30%”).

Detta contraddittorietà costituisce una irregolarità essenziale in quanto non è chiaramente ed univocamente evincibile la volontà dell'operatore economico su un tema sul quale è essenziale che la manifestazione di volontà sia resa in sede di gara e non integrabile in un momento successivo ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **INFRASTRUTTURE S.R.L.** - VIA S. ANTONIO IV TRAV. N.16 – 81030 CASAPESENNA (CE) - è **ammesso con riserva** poichè se da un lato ha dichiarato al punto 13) della dichiarazione di gara,: *“di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente”*; dall'altro la ricevuta di avvenuto versamento del contributo all'ANAC per la gara in oggetto riferita a questo operatore è stata rinvenuta dalla Commissione di gara nel plico offerta dell'operatore economico Ecosistem I.A. S.R.L parimenti partecipante alla gara in oggetto.

Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di*

*qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;*

- ISOVIT S.R.L. - VIA EINAUDI N.6 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI) – è ammesso con riserva poichè non ha reso la dichiarazione di cui al punto 16) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 16) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto16) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:

.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi)”.

Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S.** - FRAZIONE SPINETO N.185 - 10081 CASTELLAMONTE (TO) - è **ammesso con riserva** poiché all’interno del plico offerta non è presente la ricevuta di avvenuto versamento del contributo all’ANAC riferito alla gara in oggetto.

Invero la ricevuta di avvenuto versamento inserita nel plico offerta fa riferimento ad un contributo di euro 35,00 riferito ad altra gara CIG 76250359EE.

Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di*

*qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;*

- SOCIETA' COOPERATIVA E.CO - VIA ALLA CHIESA N.4 - 23842 BOSISIO PARINI (LC) - è ammesso con riserva poichè non ha reso la dichiarazione di cui al punto 16) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 16) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 16) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:

.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi)”.

Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **SOVESA S.R.L.** - STRADA SETTIMO N.154 - 10156 TORINO è **ammesso con riserva** poichè risulta aver prodotto polizza fideiussoria (Garanzia fideiussoria n. 1687.00.27.2799748402 emessa da SACE BT S.P.A. in data 06/11/2018) correttamente intestata alla Città metropolitana di Torino, ma riportante quale Codice Fiscale del beneficiario il numero 00514490010 anziché correttamente 01907990012.

Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso*

la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **TECNO SERVICE S.U.R.L.** - VIA ANTONIO MOSCA N.8 - 80026 CASORIA (NA) - è **ammesso con riserva** poiché la dichiarazione dell'allegato A2) (D.G.U.E.) prodotta nel plico offerta risulta conforme al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea 2016/7 e non alla versione nazionale integrata secondo le disposizioni contenute nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 170 pubblicato in G.U. il 22.07.2016.

Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e*

*all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;*

- TF COSTRUZIONI S.R.L. - VIA GIUSEPPE MANZELLI N.8 - 00054 FIUMICINO (RM) - è ammesso con riserva poiché le dichiarazioni rese in tema di subappalto negli allegati A1) e A2) del bando di gara risultano contraddittorie: nell'allegato A1) (dichiarazione del Legale rappresentante) infatti questo operatore economico non compila il campo 15 relativo al subappalto; nell'allegato A2) invece (D.G.U.E.) nella Parte II, sez D) dichiara di voler ricorrere al subappalto (“L'impresa possiede tutti i requisiti previsti dal bando e si riserva di subappaltare opere inerenti la Cat. OG1 nella misura massima del 30%”).

Detta contraddittorietà costituisce una irregolarità essenziale in quanto non è chiaramente ed univocamente evincibile la volontà dell'operatore economico su un tema sul quale è essenziale che la manifestazione di volontà sia resa in sede di gara e non integrabile in un momento successivo ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In*

*particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.*

Il seggio di gara dà atto che l'operatore economico S.I.C.E.T. S.R.L. ha prodotto una prima offerta il giorno 08.11.2018 ed un'offerta sostitutiva il giorno seguente (09.11.2018): in sede di apertura delle offerte economiche si terrà conto dell'ultima presentata.

Si rinvia alla seduta pubblica del 26.11.2018, ore 9,00 per le comunicazioni circa l'esito delle integrazioni o regolarizzazioni di gara che verranno richieste ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/201638 agli operatori economici ammessi con riserva e per la successiva apertura delle offerte economiche.

Si dà atto che:

- l'operatore economico CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA abbreviabile CFC SOC.COOP. ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Impreges s.r.l.;
- l'operatore economico CONSORZIO CARDEA S.C. ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Sgrò Antonino;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE GALILEO S.C.A.R.L. ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Kimissa Costruzioni s.r.l.u.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE GPT S.C.A.R.L. ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico La Placa Angelo s.r.l.;

Si da altresì atto che hanno fatto ricorso all'**avvalimento** i seguenti operatori economici:

- ATLANTE COSTRUZIONI S.R.L. (impresa ausiliaria Impresa Edil Pessina di Carandente Carmine);

- BUILD SUD S.R.L. (impresa ausiliaria Rondinelli Giuseppe);

- C.G.V. S.R.L. (impresa ausiliaria Vedil s.r.l.);

- CANGIARRO GROUP SRLS (impresa ausiliaria Centro Italia Costruzioni s.r.l.);

- CANTONE COSTRUZIONI DI GEOM. PASQUALE CANTONE (impresa ausiliaria Esposito Costruzioni);

- CEM S.R.L. (impresa ausiliaria Medea Costruzioni Generali s.r.l.);

- COCCIA SRL (impresa ausiliaria Ancama s.r.l.);

- COEFFE STRADE S.R.L. (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Telegare);

- DAMA APPALTI S.R.L. (impresa ausiliaria M.C. Appalti di Cristini Mattia);

- ECO BEL.FER. SRL (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Cosvip);

- ECOSISTEM I.A. S.R.L. (impresa ausiliaria G.L.A. Società cooperativa);

- EDILCASA SRL (impresa ausiliaria Lutiviem s.r.l.);

- EDILIZIA SANTA MARIA DI MAGNIFICO A.M. e C. SNC

- (impresa ausiliaria Ge.Co. s.r.l.);
- ELETTRICA CN SRL (impresa ausiliaria Marroccoli Costruzioni s.r.l.);
 - ERREGI COSTRUZIONI S.R.L. (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Real Italy s.c.a.r.l.);
 - FUTURO COSTRUZIONI S.R.L. (impresa ausiliaria AR.CA. s.r.l.);
 - GEDIL COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Real Europe Group);
 - IMPRESA CR CANTIERI S.R.L. (impresa ausiliaria Impresa Rana Vincenzo);
 - IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO (impresa ausiliaria Edil Sirya s.r.l.);
 - L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Medil);
 - RICO COSTRUZIONI S.R.L. (impresa ausiliaria Consorzio CO.C.E.R.);
 - SAPORITO GARDEN SOC. COOP. (impresa ausiliaria Titania Costruzioni s.r.l.);
 - TOTO COSTRUZIONI S.R.L. (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Marr s.c.a.r.l.).

Il seggio di gara sigilla le offerte in un plico e lo consegna alla Responsabile dell'Ufficio Appalti e Coordinamento Attività Contrattuale per la custodia e la medesima comunica che lo inserirà in armadio blindato, ubicato presso l'ufficio dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni in corso Inghilterra 7, Torino, sino al giorno in cui ci sarà la seduta pubblica di comunicazione dell'esito delle ammissioni con riserva.

La Commissione di gara chiude i propri lavori alle ore 16,45.

Il presente verbale non tiene luogo di contratto.

Arch. Marco ROSSO

(f.to in originale)

Dott.ssa Antonella DAMICO

(f.to in originale)

Sig.ra Gabriella BONAFORTUNA

(f.to in originale)

Dott. Claudio FERRERO

(f.to in originale)

AD/cf